

Il problema è il sistema delle impugnazioni

Il fatto ha destato clamore: il figlio di Totò Riina è stato scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare dopo che sei anni di processo non hanno ancora prodotto una sentenza definitiva. Ignoro le dinamiche del procedimento e non ho idea alcuna in ordine alla responsabilità dell'imputato, ma, in chiave di sistema, si tratta di elementi del tutto irrilevanti: quale che siano le effettive responsabilità del figlio di Riina, quali che siano le concrete coinvoluzioni dello specifico procedimento, siamo al cospetto di una vicenda emblematica, che impone a tutti attente riflessioni non per la sua peculiarità, ma per quanto di generale è in grado di esprimere. Sebbene estremo, il caso di Salvatore Riina jr. non è infatti per nulla anomalo e dimostra nel modo più plastico quanto sia vana, ingiusta e assurda l'idea di compensare la lunghezza del processo penale con la lunghezza della custodia cautelare.

Le due anomalie si tengono, perché è chiaro che la lunghezza della custodia cautelare è "imposta" dai tempi infiniti dei processi. Ma il dilemma può essere sciolto da un lato solo: arrivare in tempi ragionevoli ad una sentenza definitiva. Il nodo è, pertanto, quello dei tempi del processo penale. Molto si discute sui possibili rimedi e certamente apprezzabili sono le proposte «emergenziali» formulate nel corso dell'ultima legislatura per ridurre le involuzioni barocche dell'attuale procedura (revisione delle nullità, riduzione delle notifiche, e simili) e per eliminare il processo per gli irreperibili. Vorrei tuttavia affrontare, almeno inizialmente, la questione con un approccio diverso. Vale a dire confrontando i dati italiani con quelli degli altri paesi industrializzati.

L'esame dei dati mostra che due sono le anomalie più rilevanti: i tempi necessari a una sentenza definitiva e il numero di procedimenti con tre gradi di giudizio «veri». Non è azzardato ipotizzare che i due fenomeni siano tra loro collegati. Naturalmente in ambito continentale è frequentemente previsto un grado di appello, ma il sistema e la prassi limitano - con varie strategie - il ricorso effettivo a una seconda fase di merito, facendovi ricorso solo per rimediare a patologie piuttosto gravi del processo di primo grado. Si tratta di una scelta assai ragionevole e coerente con i dati che emergono dalle analisi più attente anche dei dati italiani: nella stragrande maggioranza dei casi, nel no-

stro paese gli appelli, quando non confermano la sentenza di primo grado, servono a dichiarare prescrizioni o a "limare" la decisione di prime cure. Assai rari sono i casi in cui la riforma della sentenza di primo grado incide su aspetti centrali della condanna, e assai spesso la modifica si limita addirittura a un mero ritocco dell'entità della pena. La domanda è: possiamo permetterci, in Italia, e praticamente da soli, di assicurare ai protagonisti del processo un secondo grado di merito in termini così estesi?

La domanda suona quasi retorica in un sistema che aspiri a riprodurre, pur nel rispetto del contesto italiano, i caratteri principali del processo accusatorio. L'accertamento del «fatto controverso» in un contesto di oralità ed immediatezza è infatti un carattere essenziale di ogni rito accusatorio. E, coerentemente, i sistemi accusatori realmente esistenti non contemplano un secondo grado di merito celebrato «sulla carta». Se il processo che ha condotto alla prima sentenza era affetto da vizi che ne hanno seriamente compromesso l'esito, occorre celebrare un nuovo dibattimento, parimenti connotato da oralità ed immediatezza. I

dati - quelli stranieri e, se letti attentamente, anche quelli italiani - mostrano che le gravi patologie (quelle che richiederebbero un nuovo processo) sono relativamente rare. Negli altri casi la sentenza di primo grado deve rimanere ferma, sia perché giunge in esito a un accertamento di qualità superiore (connotato appunto da un contraddittorio «vivo» e non «cartaceo»), sia per garantire la tenuta del sistema a costi del tutto accettabili, tanto che vengono ritenuti equi in pressoché tutti i paesi democratici.

Non è questa la sede per discutere le modalità tecniche con cui perseguire l'obiettivo; possono adottarsi diverse strategie e certamente occorre anche accompagnare l'intervento con una estensione dell'udienza preliminare e della collegialità. È però necessario ribadire che questa - unita alla riduzione delle coinvoluzioni barocche e alla eliminazione dei processi agli irreperibili - è la direzione che occorre inevitabilmente imprimere al processo se si vogliono coniugare le garanzie del rito accusatorio a livelli di efficienza comparabili con quelli conseguiti dai sistemi dei paesi industrializzati. ■

